



**COMUNE DI CARPIGNANO SESIA
(PROVINCIA DI NOVARA)**

ORIGINALE
 COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 08-06-2012

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM DNT "DIFENDIAMO NOSTRO TERRITORIO" DA PARTE DELL'ORGANO DI VERIFICA PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **OTTO** del mese di **GIUGNO** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	BONENTI Giacomo	X	
2	VARESE Isabella	X	
3	GOZZI Guido	X	
4	DEBENEDETTI Massimiliano	X	
5	GOZZI Lorenzo	X	
6	RINALDI Emilio	X	
7	ROMOLO Michela	X	
8	BORIN Daniela	X	
9	FOCONETTI Flavio	X	
10	BACCALARO Simone	X	
11	BONASSI Fabio		X
12	PESCIO Michele	X	
13	GALEOTTI Lorena	X	
		12	01

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla redazione del presente verbale.


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM DNT "DIFENDIAMO NOSTRO TERRITORIO" DA PARTE DELL'ORGANO DI VERIFICA PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Il sottoscritto, Dott. Gianfranco Brera, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Carpignano Sesia, 07-06-2012

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Gianfranco Brera



DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 08-06-2012

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM CONSULTIVO PROPOSTO DAL COMITATO PROMOTORE DEL REFERENDUM DNT "DIFENDIAMO NOSTRO TERRITORIO" DA PARTE DELL'ORGANO DI VERIFICA PREVISTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 12 marzo 2102 la società ENI s.p.a. con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "Carisio" – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1";

Dato atto che il progetto consiste nella perforazione del sondaggio esplorativo nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Carpignano 1" rilasciato con D.M. del 18 maggio 2006 del quale l'Eni è contitolare e rappresentante unica; il pozzo è verticale ed ha come obbiettivo la valutazione mineraria della sequenza carbonatica triassica; il sondaggio è ubicato sul territorio del Comune di Carpignano Sesia e l'area interessata dalla postazione di perforazione avrà un'estensione di circa 19.000 metri quadrati;

Dato atto che sull'argomento sono stati adottati i seguenti provvedimenti da parte dell'amministrazione comunale del Comune di Carpignano Sesia:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 16-04-2012 è stato stabilito quanto segue:
 - 1) Di dare mandato al Sindaco del Comune di Carpignano Sesia per intervenire ai lavori della conferenza di servizi convocata dalla Direzione attività produttive della Regione Piemonte con nota del 4.4.2012 n. 5251 prot. per il giorno 24 aprile 2012 alle ore 10,30 e per le ulteriori riunioni che saranno indette dall'autorità competente, al fine di dare attuazione all'esame del progetto sottoposto a valutazione per l'acquisizione del pronunciamento di compatibilità ambientale presentato dalla società ENI s.p.a. con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, denominato "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "Carisio" – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1";
 - 2) Di segnalare al Sindaco la necessità che, in sede di conferenza di servizi, recependo le osservazioni e segnalazioni sollevate dalla cittadinanza in occasione della assemblea pubblica del 13 aprile 2012, siano richiesti particolari approfondimenti in ordine ai seguenti aspetti ed argomenti:
 - a) Verifica localizzazione delle aree ove è prevista l'attività di ricerca
 - b) inquinamento acustico
 - c) vicinanza delle abitazioni
 - d) zona interessata ad esondazione (fascia C nel PAI)
 - e) inquinamento della falda acquifera oltre i 70 mt.
 - f) inquinamento atmosferico da polveri, fumi e gas dovuti alla lavorazione e stoccaggio
 - g) individuazione delle aree di esclusione e di osservazione riferite al rischio di incidente rilevante (RIR)

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 20.4.2012 è stato svolto un ampio dibattito sull'argomento in previsione della conferenza dei servizi convocata dalla Direzione Regionale delle Attività Produttive della Regione Piemonte per il giorno 24 aprile 2012;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 24 aprile 2012 il Sindaco ha informato il consiglio in merito ai lavori della prima conferenza dei servizi indetta ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 40/1998 relativamente al progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi Carisio – pozzo esplorativo denominato Carpignano 1 presentato dalla società ENI s.p.a.. ed ha dato lettura ai consiglieri comunali del verbale della suddetta conferenza che è stato allegato al suddetto verbale;

Considerato che in data 23 aprile 2012 è stata depositata al protocollo del Comune al n. 807 prot. una proposta di referendum consultivo promosso dal neocostituito Comitato promotore "DNT

Difesa Nostro Territorio”, avente il seguente tenore letterale: “Volete voi che si dia assenso all’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del Comune di Carpignano Sesia?”

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 12 in data 7 maggio 2012 ha approvato il regolamento per lo svolgimento dei referendum ai sensi dell’art. 36 comma 5 dello statuto comunale, composto di n. 33 articoli;

Visto in proposito l’art. 33 del suddetto regolamento il quale stabilisce quanto segue:

1. In caso di procedure referendarie avviate antecedentemente alla approvazione del presente regolamento, si prescinde dalle disposizioni indicate dagli artt. da 4 a 7 e 11, 12 e 13 e tali procedure troveranno avvio con le attività di verifica di ammissibilità del referendum previste all’art. 9, a condizione che: a) la raccolta delle firme per la richiesta di referendum sia comunque avvenuta previa costituzione di un comitato promotore; b) la raccolta delle firme sia stata effettuata alla presenza di consiglieri comunali o altri soggetti autorizzati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti per le consultazioni elettorali politiche, amministrative e referendarie, che abbiano provveduto a dichiarare l’autenticità delle firme raccolte; c) il quesito referendario sia stato proposto nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 8.
2. In presenza dei requisiti indicati al precedente comma, i termini previsti dall’art. 9 si intendono decorrenti dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità del presente regolamento.
3. A seguito delle operazioni di verifica della ammissibilità del referendum ai sensi degli artt. 9 e seguenti, il Sindaco, entro i quindici giorni successivi, provvede alla convocazione dei comizi ai sensi dell’art. 15 del presente regolamento.
4. In caso di parere negativo da parte della commissione prevista dall’art. 10, il Consiglio Comunale potrà stabilire di dare corso comunque alla procedura, attribuendo ad essa valore di consultazione popolare ai sensi dell’art. 33 dello Statuto.
5. La consultazione popolare troverà svolgimento con le modalità previste dal presente regolamento, sostituendo in ogni caso al termine “referendum consultivo” il termine “consultazione popolare”
6. Il Consiglio Comunale, ove stabilisca di dare avvio alla consultazione popolare di cui al comma 2, potrà modificare, purché in modo non sostanziale, l’originario quesito referendario.

Lo svolgimento del referendum o della consultazione popolare di cui al presente articolo avverrà con le modalità stabilite dal presente regolamento

Visto l’art. 9 del regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum consultivi il quale stabilisce quanto segue:

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui agli articoli precedenti, l’organo di cui al successivo comma è tenuto ad esaminare il contenuto della stessa, ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità dei quesiti referendari ai sensi dell’art. 36 dello Statuto comunale, ed a comunicare, tramite il Segretario comunale, al comitato promotore l’esito di tale esame.
2. La verifica di ammissibilità del quesito referendario è demandata ad un apposito organo nominato dal segretario comunale e composto dal segretario comunale, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione Direzione autonomie locali; un docente universitario di diritto amministrativo.

Dato atto che il segretario comunale, con proprio provvedimento in data 28 maggio 2012 n. 1085 prot ha provveduto a nominare l’organo competente alla verifica di ammissibilità del quesito referendario;

Preso atto del verbale dell’organo competente alla verifica di ammissibilità del quesito referendario, in data 1 giugno 2012, depositato presso gli uffici della segreteria comunale in data 6 giugno 2012 n. 1178 prot. di cui è data lettura da parte del segretario e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che dal verbale suindicato emerge il parere negativo alla ammissibilità del quesito referendario così come proposto dal comitato promotore;

Visto in proposito l'art. 10 del regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum consultivi il quale stabilisce quanto segue:

1. In caso di parere negativo da parte dell'organo indicato al precedente articolo, il Sindaco, entro i quindici giorni successivi, è tenuto a portare l'argomento in Consiglio Comunale, ai soli fini di acquisire il parere da parte del suddetto organo collegiale in merito alla verifica di ammissibilità di cui all'articolo precedente.

Uditi i seguenti interventi:

Sindaco: preso atto delle conclusioni alle quali è pervenuto l'organo di verifica di ammissibilità del quesito referendario, comunica che è sua intenzione confermare la volontà di sentire in ogni caso il pensiero della popolazione residente e quindi propone di dare attuazione all'art. 33 dello statuto, il quale stabilisce che, in caso di parere negativo da parte dell'organo di verifica, il Consiglio Comunale potrà stabilire di dare corso comunque alla procedura, attribuendo ad essa valore di consultazione popolare, dando il via pertanto ad una iniziativa di matrice discrezionale prevista dall'art. 33 dello statuto, e non vincolata dalla iniziativa referendaria;

Baccalario: chiede chiarimenti sull'art. 9 del regolamento, del cui testo integrale è dato lettura a cura del segretario; in occasione della riunione dell'organo di verifica risultava assente la regione, la quale ha fatto pervenire il parere scritto sulla ammissibilità del referendum;

Pescio: riassume il percorso relativo alla proposta di referendum, in data 7 maggio 2012 è approvato il regolamento per lo svolgimento dei referendum il quale prevede che la commissione di verifica sulla ammissibilità dei referendum è composta da tre elementi; in data 28.5.2012 è nominata la commissione; in data 29.5.2012 la dott. Di Domenico afferma che la regione non può designare un proprio rappresentante ma potrà rilasciar il parere sulla ammissibilità del quesito referendario; in data 8.6.2012 la dott. Di Domenico scrive al sindaco e per conoscenza al segretario comunale eccependo la illegittimità della sua nomina nell'ambito della commissione; chiede che vengano allegate le lettere della Regione del 29.5.2012 e del 8.6.2012 e l'atto di nomina della commissione;

Sindaco: dichiara di non essere a conoscenza della lettera del 8.6.2012; esprime irritazione per il fatto che tale lettera, indirizzata al Sindaco, che riporta la data di oggi, non nemmeno protocollata, sia nelle mani di un consigliere di minoranza ancora prima che il Sindaco ne sia venuto a conoscenza; ritiene questo fatto molto grave, e adotterà iniziative conseguenti per segnalare questo comportamento scorretto; non ammette che possa essere allegato al verbale un documento neppure ancora protocollato; ribadisce che è propria intenzione ascoltare la gente e non saranno le meline o l'attaccarsi a pretestuosi cavilli ad impedirlo;

il segretario interviene per rilevare che già in sede di nomina della commissione è stato evidenziato che la Regione non avrebbe partecipato direttamente alla commissione, garantendo tuttavia la collaborazione al fine di esprimere il parere sulla ammissibilità del quesito referendario. L'atto di nomina della commissione ha un valore vincolante, stante in ogni caso la previsione nell'ambito della commissione, della Regione Piemonte Direzione autonomie locali, che non poteva pertanto non essere indicata. L'atto di nomina è da considerarsi pienamente legittimo. Vi è da rilevare inoltre, che con la nota del 29.5.2012 non si dice che la Regione non può partecipare alla commissione, ma che il funzionario deve acquisire una specifica autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, aspetto diverso quindi dal non poter partecipare; In sede di riunione dell'organismo di valutazione è anche stato esaminato l'aspetto relativo al tipo di organismo, se da considerare di tipo perfetto od imperfetto, e ritenendo, come avviene in via ordinaria, che per la validità della commissione non sia necessaria la presenza di tutti i membri.

Pescio: chiede che venga annullata la procedura in quanto illegittima e si proceda alla modifica del regolamento per lo svolgimento dei referendum; quello che ha chiesto il Sindaco, la consultazione popolare, è cosa diversa dal referendum.

Sindaco: la volontà è quella di andare alla consultazione della cittadinanza al più presto, entro trenta giorni. Rimane il fatto che tutti, anche la Regione, hanno detto che il referendum non è ammissibile. Anche con un'altra commissione il parere non cambierà;

Varese: conferma che la sostanza è che, in presenza di qualunque diversa commissione, il parere non cambierebbe. Se si fosse seguita la traccia di regolamento proposto dalla minoranza, che prevedeva una commissione composta da consiglieri capigruppo, ci sarebbe forse trovati a scontrarsi su principi di illegittimità e, stabilendo di fare il referendum, si sarebbe andati incontro a rischi di danno erariale contestabile al sindaco ed ai consiglieri. Valeva la pena di rischiare?

Baccalaro: il rischio di danno ambientale è ancor maggiore

Pescio: decidiamo di effettuare il referendum modificando il quesito,

Rinaldi: il quesito era regolare ma è inammissibile la materia. Non è possibile avviare un referendum, qualunque sia il quesito, se la materia non è di competenza referendaria

Pescio: facciamo un referendum dicendo che il Comune si opporrà in tutte le sedi sull'intervento proposto da Eni;

Rinaldi: Con la consultazione popolare il consiglio comunale si vincola al parere della popolazione, come se fosse un referendum: questo concetto è stato sempre evidenziato in modo molto chiaro.

Sindaco: i 2.050 elettori devono per esprimere il loro pensiero; si vuole tutelare l'intera cittadinanza e non solo coloro che hanno sottoscritto la richiesta di referendum; intendiamo garantire l'espressione del parere di ciascun cittadino elettore sullo stesso quesito referendario e volgiamo farlo con urgenza;

A conclusione degli interventi;

Acquisito il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Con voti favorevoli 9, astenuti 3 (Baccalaro, Galeotti, Pescio) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle risultanze del verbale dell'organo competente alla verifica di ammissibilità del quesito referendario consegnato al protocollo del Comune al n. 807 prot. e promosso dal Comitato promotore "DNT Difesa Nostro Territorio", avente il seguente tenore letterale: "Volete voi che si dia assenso all'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del Comune di Carpignano Sesia?" dal quale risulta la non ammissibilità del quesito referendario;
- 2) di confermare in ogni caso la volontà di garantire alla cittadinanza di poter esprimere il proprio parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto "Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "Carisio" – pozzo esplorativo denominato Carpignano Sesia 1", oggetto di proposta di referendum;
- 3) di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall' art. 33 comma 5 del regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum consultivi, di dare corso pertanto alla procedura avviata dal Comitato Promotore del referendum DNT, attribuendo ad essa il valore di consultazione popolare ai sensi dell'art. 33 dello statuto comunale, da svolgersi con le stesse modalità previste dal suddetto regolamento, sostituendo in ogni caso al termine referendum consultivo il termine consultazione popolare;
- 4) di demandare la Sindaco ed alla giunta comunale l'attuazione della presente deliberazione con le modalità previste dal vigente regolamento comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.TO IL SINDACO
Giacomo Bonenti

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dot.ssa Isabella Varese

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera

Acceso (A)
e delibera C.C. n. 13/2012

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Carpignano Sesia, 1° giugno 2012

Oggetto: Verbale di seduta dell'Organo competente alla verifica di ammissibilità del quesito referendario (art 9, comma 2, Regolamento sul referendum approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 7.5.2012).

L'anno duemiladodici e il giorno primo del mese di giugno, alle ore 9,45, presso la Sede Municipale del Comune di Carpignano Sesia, si è riunito l'Organo competente per la verifica di ammissibilità del quesito referendario presentato dal Comitato promotore "DNT – Difesa Nostro Territorio" e depositato presso gli uffici comunali in data 23 aprile 2012, prot. n. 807.

Tale Organo, nominato con provvedimento del Segretario Comunale del 28 maggio 2012, n. 1085, prot., è così composto:

Dott. Gianfranco BRERA, Segretario Comunale, con funzioni di Presidente;

Dott.ssa Laura DI DOMENICO, Dirigente Regione Piemonte Settore Rapporti con le Autonomie Locali, con possibilità di delega;

Prof. Avv. Ignazio PAGANI, incaricato di diritto amministrativo nella Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale;

Con il suddetto provvedimento di nomina è stato altresì precisato che: "...in analogia altresì con quanto previsto per lo svolgimento delle conferenze dei servizi, può trovare applicazione l'art. 3 bis della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce che, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra diverse amministrazioni e tra queste e i privati"

Sono presenti il Dr. Gianfranco BRERA e il Prof. Avv. Ignazio PAGANI, assente la Dr.ssa Laura DI DOMENICO.

L'Organo acquisisce preliminarmente il plico sigillato, contenente il documento inviato dalla Regione Piemonte Settore Autonomie Locali, pervenuto al protocollo del Comune in data 29 maggio 2012 prot. 1097, e immediatamente inserito in tal plico sigillato da persona di fiducia, dipendente del Comune e da essa successivamente depositato in cassaforte, del cui contenuto i membri dell'Organismo di controllo non sono a conoscenza.

Quindi l'Organo prende visione dei seguenti atti e documenti:

* delibera del Consiglio comunale n. 13 in data 7.5.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento dei referendum ai sensi dell'art. 36 comma 5 dello Statuto Comunale;

* Statuto comunale, in particolare l'art. 36 – Referendum Consultivi;

* Regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum, con particolare riferimento all'art. 9 – “Verifica e ammissibilità quesiti referendari”, che al comma 2 prevede che “la verifica di ammissibilità del quesito referendario è demandata ad un apposito organo nominato dal Segretario comunale, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione Direzione Autonomie locali; da un docente universitario di diritto amministrativo”.

Il quesito referendario promosso dal Comitato promotore “DNT Difesa Nostro Territorio” e depositato presso gli Uffici comunali in data 23 aprile 2012 n. 807 prot. , è del seguente tenore letterale: “Volete voi che si dia assenso all’attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del Comune di Carpignano Sesia?”

L’Organo competente per la verifica di ammissibilità del quesito referendario procede all’apertura del plico sigillato contenente il documento trasmesso dalla Regione Piemonte Sezione Autonomie Locali, estratto al momento dalla cassaforte comunale da persona di fiducia e alla presenza dei membri dell’Organo di verifica, documento che è allegato al presente verbale sub punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

L’Organo ne esamina il contenuto e, dopo ampio dibattito, esprime le seguenti considerazioni.

IN DIRITTO

1- Lo Statuto del Comune di Carpignano Sesia contempla all’art. 36, co. 1, l’istituto del referendum consultivo.

Esso può essere richiesto da un numero di cittadini non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali “in tutte le materie di competenza comunale”. Accanto a questo primo e generale limite, il successivo comma ne pone altri: tra questi, il divieto di indizione di referendum inerenti “attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali”.

La norma Statutaria è in sintonia – in ossequio alla previsione dell’art. 6, co. 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (cd. T.U. enti Locali o TUEL) - con il limite posto, in generale, dall’art. 8, co. 4, TUEL, a mente del quale “le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale”.

È, questo del TUEL, un limite che era già previsto dall’art. 6 co. 4, legge n. 142/1990, storicamente di genesi pretoria: la giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sempre circoscritto la competenza degli enti locali all’indizione dei referendum consultivi alle questioni d’interesse comunale.

2.- Su un piano procedimentale, la richiesta appare correttamente prospettata.

Le sottoscrizioni raggiungono la quota prevista dallo Statuto.

Ancora, è da rilevare che l’art. 33, co. 2, del Regolamento sui referendum (approvato con delibera di C.C. n. 13/2012) salva - con la propria portata transitoria - alcuni vizi procedimentali quali, tra gli altri, l’omesso preventivo deposito del quesito e dei nominativi dei soggetti abilitati a raccolta ed autentica delle firme che risultano autenticate da consiglieri comunali in carica.

3.- Può quindi passarsi allo scrutinio dell’ammissibilità del quesito, che va condotta sotto il profilo:

a) dell’oggetto, o materia referendaria (ai sensi dell’art. 8, co. 4, TUEL e dell’art. 36 commi 1 e 2 Statuto);

b) del contenuto del quesito referendario, ossia della forma con la quale esso è formulato (ai sensi dell'art. 36, co. 3, Statuto, per il quale "il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci").

3.1.- Sotto il profilo sub b) non sorgono dubbi di ammissibilità del quesito, perché esso è formulato in modo comprensibile e chiaro.

3.2.- Opposte conclusioni vanno invece tratte in ordine all'ammissibilità, per materia, del quesito.

Deve precisarsi, in punto, che il quesito oggetto di scrutinio non rientra nelle materie di esclusiva competenza comunale come – in assoluta sintonia - invece prescrivono il TUEL (art. 8, co. 4) e lo Statuto Comunale (art. 33, co. 1).

Si tratta di un limite che la giurisprudenza ha sempre interpretato in un senso assoluto, come correttamente ha evidenziato la componente regionale nel proprio parere allegato sub A, al quale si rinvia, e che costituisce parte integrante del presente parere quale motivazione per relationem ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 241/90.

Dalla lettura del quesito ("Volete voi che si dia l'assenso all'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio di Carpignano Sesia?") appare icu oculi l'inammissibilità, ratione materiae, del referendum.

La materia oggetto del referendum consultivo in esame, concerne gli idrocarburi – tanto sotto il profilo dell'attività di ricerca, quanto sotto quello dello sfruttamento – nel territorio comunale.

Quanto all'attività di ricerca, si osserva che per la legge 9.1.1991, n. 9 (e s.m.i.) il relativo permesso è accordato – sentita la Regione Piemonte, territorialmente interessata – dal Ministero dell'industria (oggi, dello sviluppo economico).

La competenza statale e regionale è assoluta.

Per l'art. 1, co. 77, ultimo periodo, legge 23 agosto 2004 n. 329 (come modificato dall'art. 27, co. 34, legge 23.7.2009, n. 99) ai Comuni interessati va data comunicazione del rilascio del permesso di ricerca, ferma, ovviamente, la possibilità degli stessi di fare valere il proprio orientamento in sede di Conferenza dei servizi (art. 14 legge n. 241/90) che è prevista dal successivo comma 78.

Se ne ha, al definitivo, che né la legge 9/1991 né la legge 239/2004 radicano competenze comunali in punto, anche solo concorrenti o residuali, neppure sotto il profilo urbanistico. La conclusione è confermata dal fatto che (per l'attuale testo dell'art. 1, commi 83 ter e seguenti, legge 239/2004) la realizzazione delle opere necessarie per queste attività può avvenire "anche in deroga dello strumento urbanistico" del quale – anzi – il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante officiosa.

Parimenti, lo sfruttamento e la coltivazione degli idrocarburi è – per l'art. 1, co. 7, lett. n), legge 239/2004) - una competenza dello Stato, esercitata tramite il Ministero dello sviluppo economico (legge n. 9/91).

3.3.- Alla luce di tal declinato quadro normativo, questo referendum consultivo deve ritenersi inammissibile, per materia. In proposito, deve rammentarsi che il Consiglio di Stato (Sezione Prima, pareri n. 2073/1992, n. 3045/1996) ha ritenuto rientranti nelle "materie di esclusiva competenza

locale” soltanto quelle sulle quali l'ente locale disponga di potestà decisionale il che, come s'è visto, nello specifico non accade.

Esemplificativamente, il principio è stato pronunciato anche in materia di referendum sulle dislocazioni di impianti, che - se dipendenti dall'adozione di atti programmatici e piani di livello sovracomunale e quindi trascendenti l'ambito locale - non possono essere assoggettati a referendum consultivo comunale (Consiglio Stato, sez. I, parere 14 febbraio 2001, n. 39).

In buona sintesi, il referendum consultivo esiste solo quale “strumento di supporto dell'attività provvedimentale degli organi dell'ente locale” necessariamente da circoscriversi alle materie nelle quali si ha competenza primaria a deliberare in via definitiva.

Competenza che, nello specifico campo oggetto della presente richiesta, manca.

3.4.- Va soltanto aggiunto che l'indizione di un referendum comunale in materie inammissibili è causa di responsabilità amministrativa - contabile in capo al Sindaco che l'abbia indetto, e le spese derivate vengono dalla giurisprudenza al medesimo addebitate, “stante l'omesso doveroso controllo della assoluta carenza di potere nella specie all'esercizio del potere di indizione della consultazione referendaria in detta materia” (in tal senso, Corte Conti, Sez. giurisdizionale Toscana, 1.7.2003, n. 527).

4.- La posizione dei cittadini firmatari dell'istanza non resta, tuttavia, priva di tutela.

In disparte la possibilità di gravare - avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (TAR Veneto, sez. I, 1.3.2002, n. 989, Cass. Civ., sez. unite, 28.10.1998, n. 10735; Cass. Civ., sez. unite, 6.6.1994, n. 5490; Cons. St., sez. IV, ordinanza 27 luglio 2000 n. 3848) - il provvedimento comunale che dichiara l'inammissibilità del referendum consultivo, stante la posizione di “diritto soggettivo” di cui è titolare il Comitato promotore (circostanza della quale andrà dato atto, ex art. 3, co. 4, L. 241/90 nell'adottando provvedimento), resta salva la possibilità dei singoli cittadini (ovvero dello stesso Comitato DNT) di esperire, nella medesima sede, ogni iniziativa giudiziaria a protezione del diritto alla salute contro l'operatore economico incaricato di procedere a quest'attività.

5.- Deve altresì soggiungersi che l'art. 33 dello Statuto prevede modalità partecipative dei cittadini mediante consultazioni con portata di indirizzo (quindi non vincolanti, come invece è il referendum dell'art. 36) “allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa”.

Sotto questo profilo, la richiesta referendaria potrà essere acquisita - a discrezione dell'Amministrazione - per “indire consultazioni della popolazione”, secondo l'art. 33 dello Statuto.

Quest'attività potrà essere volta allo scopo di registrare - su un quesito che potrà ricalcare quello odierno referendario, oppure altro di portata più ampia - l'indirizzo da seguire nelle (ristrette) occasioni di valutazione di impatto ambientale in cui il Comune potrà (ai sensi dell'art. 1, co. 78, della legge n. 239/2004) manifestare il proprio indirizzo.

Solo sotto tale ristretto profilo - che, appunto, attiene una competenza comunale - la consultazione parrebbe possibile seppur l'art. 8, co. 4, TUEL preveda anche per le “consultazioni” il medesimo limite “delle materie di esclusiva competenza locale”: tale è, per l'appunto, la manifestazione di volontà da esporsi in sede di valutazione di impatto ambientale da manifestarsi ai sensi dell'art. 1, co. 78, legge 239/04.

L'opportunità di una siffatta scelta consultiva, la cui indizione si pone quale iniziativa dell'Amministrazione di matrice discrezionale ("può indire.." – art. 33 Statuto) e non vincolata dalla iniziativa referendaria, è tuttavia rimessa, in uno con la valutazione dell'incidenza dei relativi costi, alla valutazione dell'Organo politico.


P.Q.M.

Nel senso sopra esposto è il parere dell'Organo competente per la verifica di ammissibilità del quesito referendario presentato dal Comitato promotore DNT – Difesa Nostro Territorio e depositato presso gli Uffici Comunali in data 23 aprile 2012 n. 807 prot.

Si allega, sub A), il parere della Regione Piemonte, Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, Setto-re Rapporti con le Autonomie Locali, del 29.5.2012, prot. 6100/DB0501, a firma della Dr.ssa Laura di Domenico.


L'estensore

Avv. Ignazio Pagani



Il Presidente

Dott. Gianfranco Brera



Depositato in segreteria comunale in data 6 GIU 2012 n. prot. 1178



DIREZIONE Affari Istituzionali
ed Avvocatura

Settore Rapporti con le Autonomie Locali

laura.didomenico@regione.piemonte.it

Segreto A)
verbale del
1.6.2012

Data 29-05-2012

Protocollo 6400/DB0501

Al Signor Sindaco
del Comune di
Carpignano Sesia
Piazza Volontari della Libertà, 4
28064 - CARPIGNANO SESIA (NO)

Oggetto: Referendum comunale consultivo-Richiesta di valutazione ammissibilità del quesito referendario.

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito ai contatti intercorsi, si riscontra la richiesta di parere in merito al quesito formulato con e-mail in data 21 maggio u.s., inviata dal segretario comunale, in considerazione dell'attività di collaborazione e supporto ai comuni che questo Settore si propone di svolgere.

Si tratta di esprimersi circa l'ammissibilità di un quesito referendario del seguente tenore: "Volete Voi che si dia l'assenso all'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio di Carpignano Sesia?"

Prima di affrontare l'esame del tema sostanziale inerente l'ammissibilità del quesito, occorre però trattare un aspetto che necessita di essere chiarito in via pregiudiziale.

Tale aspetto riguarda la designazione di un rappresentante "dell'ente regionale" avanzata con la richiesta sopraccitata, appellandosi a quanto disposto con regolamento comunale circa la necessità che i quesiti referendari oggetto di referendum consultivi debbano essere "...preventivamente esaminati, ai fini della loro ammissibilità, da una commissione costituita dal segretario comunale, da un docente universitario di diritto amministrativo e da un rappresentante della Regione Piemonte Direzione autonomie locali".

La designazione da parte della Regione non può aver corso, in quanto non è possibile per il comune disporre con proprio regolamento di personale regionale per lo svolgimento di un compito istituzionale in assenza di preventivi accordi formalmente sanciti tra amministrazioni, peraltro richiamati in luogo di leggi statali o regionali di settore, rispetto ai quali è necessario comunque per il funzionario regionale acquisire una specifica autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza.

Ciò premesso e per affrontare l'aspetto inerente la valutazione circa l'ammissibilità del quesito referendario, è da evidenziare che la stessa va condotta alla luce dei limiti posti all'istituto del referendum comunale consultivo, dalla legge, dallo Statuto comunale, dai regolamenti comunali e dalla giurisprudenza costituzionale.

Sul punto il Testo Unico per gli Enti locali n. 267/2000, all'art. 8, comma 4, dispone in modo esplicito che i referendum comunali "devono riguardare materie di esclusiva competenza locale..".

Tale principio è stato nel tempo suffragato dalla Corte Costituzionale che, con giurisprudenza costante, si è pronunciata sull'ammissibilità del quesito referendario, dopo aver appurato e verificato che la materia rientri nell'esclusiva competenza locale.


Nello specifico, pur non entrando nel merito della materia oggetto del quesito referendario, sia per la mancanza di elementi di giudizio sia per il diverso scopo del ragionamento posto in essere, è evidente che l'attività di ricerca di idrocarburi nel sottosuolo, rappresenta una tematica di grande rilievo ambientale e di interesse sicuramente sovracomunale, riconducibile in base all'art. 117 della Costituzione, in parte alla legislazione esclusiva dello Stato per quanto concerne la tutela dell'ambiente, in parte alla legislazione concorrente per quanto concerne la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

Si richiama infine lo Statuto del comune laddove disponendo in merito ai referendum consultivi, all'art. 36 comma 2 stabilisce, tra l'altro, che "Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali .." offrendo ope legis una chiara e pertinente indicazione, utile a dipanare il dubbio oggetto della questione in argomento.

Con l'auspicio di aver offerto positivi spunti di riflessione e ribadendo lo spirito di leale collaborazione, si coglie l'occasione per suggerire la possibilità di acquisire il parere dei cittadini mediante modalità informali di consultazione che permettano di esprimere una fattiva partecipazione popolare che sembra, peraltro, essere contemplata anche dalle disposizioni statutarie del comune.

Cordiali saluti.

La Dirigente Responsabile
dott.ssa Laura Di Domenico



MAF/BJ

La presente è trasmessa esclusivamente via fax

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA

Provincia di Novara

Allegato B)
a delibera c.c.n. 20/2012

N. 1085 prot.

Carpignano Sesia, 28 maggio 2012

Oggetto: Nomina organo competente alla verifica di ammissibilità quesito referendario.

Il segretario comunale

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 13 in data 07.05.2012 con la quale è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dei referendum ai sensi dell'art. 36 comma 5 dello statuto comunale;

Visto in particolare l'art. 9 del regolamento – “Verifica ammissibilità quesiti referendari”, il quale al comma 2 prevede che “La verifica di ammissibilità del quesito referendario è demandata ad un apposito organo nominato dal segretario comunale e composto dal segretario comunale, con funzioni di presidente; da un rappresentante della Regione Direzione autonomie locali; un docente universitario di diritto amministrativo”.

Ravvisata la necessità di sottoporre a verifica di ammissibilità il quesito referendario promosso dal Comitato promotore DNT – Difesa Nostro Territorio e depositato presso gli uffici comunali in data 23 aprile 2012 n. 807 prot., del seguente tenore:

“Volete voi che si dia l'assenso all'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi sul territorio del comune di Carpignano Sesia?”

Sentita la Regione Piemonte Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura, Settore Rapporti con le Autonomie Locali, che ha garantito la collaborazione al fine di esprimere il parere sulla ammissibilità del quesito referendario, pur non garantendo la possibilità di partecipare direttamente alla riunione dell'organo competente alla suddetta verifica;

Considerato che per la fattispecie in esame, ed in analogia altresì con quanto previsto per lo svolgimento delle conferenze di servizi, può trovare applicazione l'art. 3-bis della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. il quale stabilisce che, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Sentito l'Avv. Ignazio Pagani, docente universitario presso la Università del Piemonte Orientale, il quale ha dichiarato la sua disponibilità a far parte dell'organo di verifica di cui trattasi

NOMINA

in esecuzione dell'art. 9 comma 2 del regolamento comunale per lo svolgimento dei referendum, l'organismo di controllo per la verifica di ammissibilità del quesito referendario presentato dal Comitato promotore DNT – Difesa Nostro Territorio e depositato presso gli uffici comunali in data 23 aprile 2012 n. 807 prot., che risulta così composto:

Dott. Gianfranco Brera, segretario comunale, con funzioni di Presidente

Dott. Laura Di Domenico, in qualità di Dirigente Regione Piemonte Settore Rapporti con le Autonomie Locali, con possibilità di delega.

Avv. Ignazio Pagani, docente diritto amministrativo presso la Università del Piemonte Orientale.

Il segretario Comunale
Gianfranco Brera



Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. Lì, ~~11 GIU 2012~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianfranco Brera



Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni all'albo pretorio on-line a decorrere dal ~~11 GIU 2012~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il ~~11 GIU 2012~~

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianfranco Brera
